



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6

Regioni e Province Autonome

ANCI

FNOVI

info@pec.fnovi.it

ANMVI

anmvi@pec.anmvi.it

SIVEMP

ENPA

enpa@pec.enpa.org

LAV

lav@legalmail.it

LNDC

presidenzanazionalelndc@legalmail.it

ALTA SPA ODV

altaspaodv@gmail.com

E, p.c.

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

CNS

c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Abruzzo e Molise
TERAMO

OGGETTO: Adozioni internazionali - Integrazione nota prot. n. 17634 del 3 giugno 2024.

Facendo seguito alla nota in oggetto, si forniscono ulteriori indicazioni utili all'armonizzazione dell'attività sul territorio.

Il Reg. 2035/2019 e coerentemente il DM 2 novembre 2023, all'articolo 5 individua due tipi di stabilimento che, se riconosciuti, possono movimentare cani, gatti e furetti verso altri paesi europei: i rifugi, ovvero canili sia pubblici che privati, e i centri di raccolta. Nell'ambito della lotta al randagismo, i centri di raccolta riconosciuti possono fungere da luogo in cui cani provenienti da altri stabilimenti come i rifugi non riconosciuti, sono momentaneamente detenuti al fine della movimentazione in ambito europeo.

Responsabile del procedimento:

Direttore dell'Ufficio 6: Vincenzo Ugo Santucci u.santucci@sanita.it

Pertanto, si rende necessario informare i responsabili dei rifugi, in particolare quelli pubblici, della possibilità di poter procedere direttamente alle adozioni internazionali, previo riconoscimento dello stabilimento e utilizzo obbligatorio del TRACES.

Per quanto riguarda l'adeguamento del SINAC, si precisa che è stata attivata la funzionalità per inserire la data del riconoscimento, da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, sia della nuova tipologia di stabilimento "centro di raccolta per cani, gatti e furetti" che per i rifugi. Inoltre, è possibile inserire nel SINAC i dati relativi alle adozioni internazionali (dati dell'animale, riferimenti all'adottante, ecc.) valorizzando le informazioni minime obbligatorie di cui all'Allegato 2.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'articolo 5 del DM 2 novembre 2023 e dei capitoli 2.1 e 2.2 del Manuale I&R di cui al DM 7 marzo 2023, i Servizi veterinari delle ASL effettuano le verifiche opportune e, in caso di esito favorevole, inseriscono la data di registrazione e/o riconoscimento nel SINAC; tale operazione assolve a quanto richiesto nella nota in oggetto per le regioni che utilizzano il SINAC, per le altre rimane invece la richiesta di comunicare e rendicontare puntualmente la scrivente Direzione Generale.

In ultimo, si ricorda che nelle more dell'emanazione del DM previsto dall'articolo 8 del D.lgs 135/22, la domanda di registrazione/riconoscimento da presentare alla ASL deve essere corredata dal manuale gestionale che, per il riconoscimento deve comprendere le informazioni e le prescrizioni di cui all'Allegato 1, parte 5 del Regolamento 2035/2019, che ad ogni buon fine si riportano nell'allegato 1 alla presente circolare.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Giovanni Leonardi

Allegato I

Manuale gestionale

Parte A Principi generali

Negli stabilimenti devono essere rispettate le prescrizioni generali minime di benessere e di buono stato di salute degli animali, di corretta gestione del farmaco, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di biosicurezza nell'ottica del principio di One Health.

1. Prescrizioni generali minime

In ogni struttura l'operatore deve garantire:

- a) la messa in atto di misure gestionali e sanitarie volte a tutelare la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità;
- b) il rispetto dei requisiti di sanità animale ai sensi del decreto legislativo 136 del 2022, fra cui locali o aree di isolamento di capacità e caratteristiche adeguate al numero di introduzioni e alle tipologie di specie detenute. Le collezioni faunistiche che introducono animali delle specie selvatiche ed esotiche il cui status sanitario è sconosciuto (come potrebbe accadere per animali oggetto di sequestri/confisca) devono essere collocate al di fuori delle aree urbane, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali, nonché rispettare le distanze minime dagli allevamenti previste dalle normative di settore in funzione delle specie detenute;
- c) il benessere animale attraverso il rispetto degli aspetti ambientali, etologici, nutrizionali e delle tecniche di gestione proprie delle specie detenute;
- d) la corretta gestione dei medicinali veterinari nel rispetto della normativa di settore;
- e) il rispetto del principio di biosicurezza così come definito dal regolamento (UE) 429/2016;
- f) la predisposizione e il mantenimento delle aree destinate agli animali nella struttura nel rispetto delle normative di settore vigenti;
- g) il confinamento degli animali in modo efficiente tale da impedirne la fuoriuscita all'esterno;
- h) la manutenzione e la sicurezza delle strutture e delle aree destinate agli animali e al pubblico;
- i) l'appropriato mantenimento degli animali in aree quantitativamente e qualitativamente adeguate a soddisfare le esigenze di movimento e i comportamenti specie-specifici di ogni individuo;
- j) almeno una volta l'anno, la verifica dello stato generale degli animali detenuti e delle strutture di detenzione. Tale verifica dovrà essere effettuata da un medico veterinario

individuato dall'operatore stesso che dovrà redigere una relazione da inviare al servizio veterinario territorialmente competente. Copia di tale relazione dovrà essere conservata dall'operatore per tre anni.

- k) l'igiene e la qualità dell'ambiente delle strutture in cui è ospitato ogni animale;
- l) l'adeguata formazione e supervisione del personale;
- m) l'identificazione degli animali, registrazione e tracciabilità degli operatori, degli stabilimenti e animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore e in particolare dal decreto legislativo n.134 del 2022.

Regole di compilazione

L'operatore si impegna ad aggiornare il Manuale qualora dovessero esserci modifiche sostanziali ovvero:

- modifiche anagrafiche;
- modifiche strutturale e/o gestionali.

Per compilare il Manuale gestionale, l'operatore deve utilizzare standard di gestione, anche richiamati dalla bibliografia in calce al presente allegato, linee guida, protocolli operativi già disponibili nella letteratura scientifica e messi a disposizione dalle autorità oppure facendo riferimento ad esperti di comprovata esperienza e conoscenza per la specie in oggetto, anche veicolata da associazioni di categoria e società scientifiche a carattere nazionale e/o internazionale.

Il Manuale deve essere corredato da una PROCEDURA "GESTIONE DEGLI ANIMALI" sull'analisi dei rischi di biosicurezza e del benessere animale (valutazione, gestione e comunicazione) compresi eventuali punti critici di controllo.

Il Manuale di ciascuno stabilimento deve rispettare la suddivisione nei capitoli di seguito riportati e contenere le informazioni utili da rispettare, gli standard da applicare e le procedure di gestione.

1. RIFERIMENTI AZIENDALI

- a. indirizzo e riferimenti del sito:
- b. categoria di stabilimento:
- c. mappa catastale:
- d. planimetria con descrizione dei locali con rispettiva destinazione d'uso:
 - i. Descrizione recinzione perimetrale:
 - ii. Uffici:
 - iii. Locali di accoglienza (umani e animali):
 - iv. Spogliatoio e servizi igienici:
 - v. zona stoccaggio e preparazione mangimi:

- vi. locale per gestione carcasse, congelatore (SOA):
- e. definizione spazi per la gestione e cura degli animali:
 - i. locali veterinari:
 - ii. zone separazione isolamento:
 - iii. zone per cura e lunga degenza:
 - iv. zone per la gestione delle gravidanze e cure parentali:
 - v. zone per mantenimento a lungo termine:
 - vi. altro ecc.

2. ORGANIGRAMMA e CV

- a. Operatore con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
- b. Staff: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
- c. Direttore Sanitario: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.135 del 2022
- d. Medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nello stabilimento in questione:

3. AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (incluso Documento di Valutazione dei rischi - DVR ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008):

4. ANALISI DEI PERICOLI:

5. DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE:

6. ELENCO DEI FORNITORI DI MANGIMI e SOA:

7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- a. Mission, obiettivi e finalità dell'attività:
- b. Descrizione e diagramma dell'attività:
- c. Piano economico dell'attività / bilancio della struttura o ente che attesti annualmente la provenienza e la sostenibilità economica delle risorse destinate a garantire l'attività rispettando i principi di salute e benessere animale, biosicurezza, gestione del farmaco e sicurezza degli operatori
- d. elenco procedure:

L'operatore responsabile dello stabilimento è tenuto a garantire la corretta applicazione delle procedure. Inoltre, in base alle dimensioni della struttura e delle specie detenute, individua sotto la propria responsabilità, un numero adeguato di addetti per garantire la corretta applicazione delle stesse procedure. L'operatore è altresì Responsabile del proprio aggiornamento, della formazione continua del proprio personale e di apportare

migliorie ed adeguamenti strutturali. Per farlo si dovrà basare sul know-how disponibile a livello nazionale ed internazionale. Ciascuna procedura dovrà individuare il responsabile e riportare: la descrizione del processo, gli obiettivi, le modalità di monitoraggio e verifica, la gestione delle relative non conformità e la modalità di registrazione dei rispettivi dati.

- i. PROCEDURA “FORMAZIONE DEL PERSONALE”
- ii. PROCEDURA PER GESTIONE ACCESSI DELLE PERSONE (inclusi tecnici, volontari, eventuale pubblico o acquirenti)
- iii. PROCEDURA “GESTIONE DEGLI ANIMALI” che includa la gestione del rischio, biosicurezza e valutazione del benessere animale
- iv. PROCEDURA “CONTROLLO PARAMETRI AMBIENTALI PER ANIMALI”
- v. PROCEDURA “CONTROLLO DELLA “QUALITA’ DELL’ACQUA”
- vi. PROCEDURA “GESTIONE SANITARIA VETERINARIA”
- vii. PROCEDURA “GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO”
- viii. PROCEDURA “PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI e ATTREZZATURE”
- ix. PROCEDURA “GESTIONE SPECIE INFESTANTI”
- x. PROCEDURA “GESTIONE DELLE CARCASSE E SOA”
- xi. PROCEDURA “SMALTIMENTO RIFIUTI, REFLUI”
- xii. PROCEDURA “GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI”
- xiii. PROCEDURA “MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE e STRUMENTAZIONE”
- xiv. PROCEDURA “CURA E IGIENE DEL PERSONALE”
- xv. PROCEDURA “GESTIONE PUNTI CRITICI DI CONTROLLO”
- xvi. PROCEDURA “IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ DELLE FORNITURE”
- xvii. PROCEDURA "REGISTRAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ"

Allegato II

Le adozioni internazionali vengono registrate in SINAC mediante specifica funzionalità disponibile nella sezione “Eventi”, valorizzando i seguenti dati minimi:

- a) microchip dell’animale;
- b) data dell’adozione e data di comunicazione all’autorità competente;
- c) generalità del nuovo proprietario (persona fisica o giuridica, nome, cognome, stato estero di appartenenza);
- d) generalità del nuovo detentore (persona fisica o giuridica, nome, cognome, stato estero di appartenenza), solo se diverso dal nuovo proprietario;
- e) indirizzo estero di destinazione dell’animale.